




ALLEGATI ALLA SCHEDA A

A21 – Autorizzazioni inerenti la gestione dei rifiuti

- Determinazione n. 186/IV del 02/03/2005 rilasciata dalla RAS
Direzione Generale dell'Ambiente - Servizio Gestione Rifiuti e
Bonifica dei Siti Inquinati
- Determinazione n. 5917/141 del 28/02/2007 rilasciata dalla RAS –
Rinnovo Determinazione n. 186/IV del 02/03/2005
- Determinazione n. 947/II del 04/07/2006 rilasciata dalla RAS
Direzione Generale dell'Ambiente - Servizio Gestione Rifiuti e
Bonifica dei Siti Inquinati



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Direzione generale della difesa dell'ambiente
Servizio atmosferico e del suolo, gestione rifiuti e bonifiche

Prot. n. **5919**

Cagliari, 28. FEB. 2007

- > Alla Portovesme s.r.l.
- > All'Amministrazione comunale di Portoscuso
- > All'Amm.ne provinciale di Carbonia-Iglesias
- > All'ARPAS
- > Al P.M.P. di Portoscuso
- > All'Albo Nazionale Gestori Ambientali
- > Al Direttore Generale dell'Ambiente
- > All'Assessore della Difesa dell'Ambiente

Oggetto: Determinazione n. 5917/141 del 28/02/07.
Determinazione 186/IV del 02/03/05. Autorizzazione ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 22/97 alla messa in riserva (R13) e al trattamento (R4) di rifiuti speciali al fine del riutilizzo e recupero nello stabilimento di Portovesme-Portoscuso della Portovesme s.r.l.
Rinnovo temporaneo.

Per quanto di competenza si trasmette in allegato la Determinazione, di cui all'oggetto, del Direttore del Servizio atmosferico e del suolo, gestione rifiuti e bonifiche.

Il Direttore del Servizio

Roberto Pisu

G.L.C./Sett.R.S.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Direzione generale della difesa dell'ambiente
Servizio atmosferico e del suolo, gestione rifiuti e bonifiche

DETERMINAZIONE N. 5917/141 DEL 28. FEB. 2007

Oggetto:

**Determinazione 186/IV del 02/03/05.
Autorizzazione ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 22/97 alla messa in riserva (R13) e al trattamento (R4) di rifiuti speciali ai fine del riutilizzo e recupero nello stabilimento di Portovesme-Portoscuso della Portovesme s.r.l.
Rinnovo temporaneo.**

- VISTO** lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;
- VISTA** la L.R. 7 gennaio 1977, n. 1;
- VISTA** la L.R. 13 novembre 1998, n. 31;
- VISTO** il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- RICHIAMATO** l'art. 196 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 che assegna all'Amministrazione Regionale la competenza relativa al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento dei rifiuti, anche pericolosi;
- RICHIAMATO** l'art. 210, comma 4, del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 che disciplina i casi di modifiche e rinnovo dell'autorizzazione alla gestione degli impianti;
- VISTO** il Decreto dell'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione Autonoma della Sardegna n. 638/P datato 12/07/05, con il quale il dr. Roberto Pisu è stato nominato Direttore del Servizio atmosferico e del suolo, gestione rifiuti e bonifiche, presso l'Assessorato della Difesa dell'Ambiente;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Direzione generale della difesa dell'ambiente
Servizio atmosferico e del suolo, gestione rifiuti e bonifiche

DETERMINAZIONE N.
DEL

- CONSIDERATO** che il provvedimento di cui all'oggetto rientra nelle competenze del Direttore del Servizio;
- VISTO** il D.M. Ambiente 12 luglio 1990;
- VISTO** il D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230 e s.m.i.;
- VISTO** il D.P.C.M. 14 novembre 1997;
- VISTA** la L.R. 24 aprile 2001, n. 6;
- VISTA** la L.R. 19 giugno 2001, n. 8;
- VISTA** la L.R. 24 gennaio 2002, n. 3;
- VISTA** la Legge 21 dicembre 2001, n. 443;
- VISTA** la Deliberazione del 27/07/84 del Comitato Interministeriale di cui all'art. 5 del D.P.R. 915/82, recante "Disposizioni per la prima applicazione dell'art. 4 del D.P.R. 915/82 concernente lo smaltimento dei rifiuti";
- VISTA** la Direttiva 09/04/02 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, riguardante "Indicazioni per la corretta e piena applicazione del regolamento comunitario n. 2557/2001 sulle spedizioni di rifiuti ed in relazione al nuovo elenco dei rifiuti";
- VISTO** il D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36;
- VISTA** la deliberazione della Giunta Regionale n. 24/11 del 29/07/03, avente per oggetto "Atto di indirizzo per l'adeguamento delle discariche esistenti o autorizzate alle indicazioni del D.Lgs. n. 36/03 di recepimento della Direttiva 31/99/CE. Criteri e modalità di presentazione e di utilizzo delle garanzie finanziarie per l'esercizio delle attività di smaltimento e recupero dei rifiuti previste dal D.Lgs. n. 22/97 nonché dal D.Lgs. n. 36/03";



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Direzione generale della difesa dell'ambiente
Servizio atmosferico e del suolo, gestione rifiuti e bonifiche

DETERMINAZIONE N.
DEL

VISTA la determinazione n. 2593/IV datata 02/12/02 con la quale la Portovesme s.r.l. – Roma, stabilimento di Portovesme, è stata autorizzata all'effettuazione del deposito per la messa in riserva e il trattamento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 22/97;

VISTA la determinazione n. 92/II datata 23/01/04 con la quale la Portovesme s.r.l. – Portoscuso è stata autorizzata ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. 24/05/88, n. 203 alle emissioni in atmosfera derivanti dagli impianti presenti nello stabilimento industriale ubicato nel comune di Portoscuso;

VISTA la deliberazione della Giuta regionale n. 7/3 datata 22/02/05 con la quale è stato approvato, con prescrizioni, ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. 22/97 il progetto dell'impianto di messa in riserva e di modifica dell'impianto Waelz per il trattamento al fine del recupero di rifiuti speciali, presentato dalla Portovesme s.r.l. – Roma;

VISTA la determinazione del Direttore del Servizio gestione rifiuti e bonifica siti inquinati n. 186/IV del 02/03/05 avente per oggetto: "Autorizzazione ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 22/97 alla messa in riserva (R13) e al trattamento (R4) di rifiuti speciali al fine del riutilizzo e recupero. Società Portovesme s.r.l. – Portoscuso – Stabilimento di Portovesme";

VISTA la determinazione del Direttore del Servizio gestione rifiuti e bonifica siti inquinati n. 52/II del 23/01/07 avente per oggetto: "Violazione prescrizioni previste dalla Determinazione 186/IV del 02/03/05 con la quale la Portovesme s.r.l. è stata autorizzata ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 22/97 alla messa in riserva (R13) e al trattamento (R4) di rifiuti speciali al fine del riutilizzo e recupero nello stabilimento di Portovesme-Portoscuso. Diffida ex art. 210 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152";

CONSIDERATO che con nota prot. 32/07 datata 05/02/07, pervenuta presso l'Assessorato della Difesa dell'Ambiente della R.A.S. in data 08/02/07 e archiviata al prot. n. 4753 del 19/02/07, la Portovesme s.r.l. ha comunicato:



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Direzione generale della difesa dell'ambiente
Servizio atmosferico e del suolo, gestione rifiuti e bonifiche

DETERMINAZIONE N.
DEL

- che, in merito ai punti 1, 2 e 3 della diffida, riguardanti il progetto di copertura dei parchi di stoccaggio rifiuti, la mancata realizzazione delle opere è dovuta, *"come noto e più volte ribadito ... a una serie di circostanze che hanno determinato uno slittamento degli investimenti programmati ... legati ad una richiesta di accesso al Contratto di programma che, a sua volta, era subordinato alla concessione di tariffe energetiche in linea con i diretti competitors ...peraltro ci sono stati numerosi slittamenti nell'iter di approvazione del contratto di programma non determinati certamente dalla scrivente società, ma piuttosto dalla mancanza di fondi che ha determinato la sospensione delle attività del CIPE con conseguente sospensione anche delle approvazioni dei Contratti di Programma"*;
- che, in merito al punto 4 della diffida, riguardante le migliori tecnologie disponibili ai sensi della direttiva europea 92/96 IPPC, per minimizzare le emissioni polverulente dovute alla ricezione e trasporto dalla banchina portuale allo stabilimento, allo stoccaggio e alla manipolazione delle materie prime e dei prodotti finiti, *"le tecniche adottate dalla società sono allineate con quelle delle linee guida e tale prescrizione della determinazione risulta pertanto ottemperata"*;
- che, in merito al punto 5 della diffida, riguardante la rilevazione dei valori del parametro COT mediante taratura e verifiche dell'analizzatore in continuo, la società, nei 60 giorni indicati dalla diffida, confida *"di riuscire a risolvere quest'ultimo problema e a procedere con la certificazione dell'analizzatore da parte del competente PMP"*;

CONSIDERATO che con la medesima nota prot. 32/07 la Portovesme s.r.l. ha richiesto una variazione dei termini di adempimento della diffida di dodici mesi a partire dal marzo 2007, al fine di completare i lavori previsti dai punti 1, 2 e 3 della diffida, riguardanti il progetto di copertura dei parchi di stoccaggio rifiuti;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Direzione generale della difesa dell'ambiente
Servizio atmosferico e del suolo, gestione rifiuti e bonifiche

DETERMINAZIONE N.
DEL

- VISTO** il Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, recante "Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento";
- VISTA** la Legge Regionale 11 maggio 2006 n. 4, con la quale la R.A.S. ha recepito i contenuti del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, in merito alla prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento (IPPC);
- CONSIDERATO** che l'impianto in oggetto rientra nella fattispecie di cui all'allegato V al D.Lgs. 59/05 e pertanto è soggetto ad autorizzazione integrata ambientale statale;
- CONSIDERATO** che non risulta sia ancora stata attivata la procedura di cui al punto precedente e che pertanto si ritiene necessario estendere la validità dell'autorizzazione in essere sino a conclusione della procedura di cui al precedente punto, al fine di consentire la continuità dell'attività produttiva dell'impianto;
- VISTA** la relazione istruttoria redatta dall'ufficio competente, datata 28/02/07;
- RITENUTO** di far salve le eventuali autorizzazioni, prescrizioni e concessioni di competenza di altri Enti;
- RITENUTO** conseguentemente di poter formalizzare il relativo provvedimento;
- PER QUANTO** di competenza in materia di gestione dei rifiuti;

DETERMINA

- ART. 1** Nelle more dell'attivazione, da parte dell'autorità competente, delle procedure per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, il termine di scadenza dell'autorizzazione regionale n. 186/IV del 02/03/05 all'esercizio dell'impianto di messa in riserva (R13) e trattamento (R4) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi al fine del riutilizzo e recupero nello stabilimento di Portovesme-



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Direzione generale della difesa dell'ambiente
Servizio atmosferico e del suolo, gestione rifiuti e bonifiche

DETERMINAZIONE N.
DEL

Portoscuso, già rilasciata alla Portovesme s.r.l. ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 22/97, è differito al 30 ottobre 2007.

- ART. 2** Sono fatte salve tutte le condizioni e le prescrizioni riportate nella determinazione n. 186/IV del 02/03/05 e s.m.i., non in contrasto con la presente.
- ART. 3** Si rimanda alle risultanze della conferenza di servizi da convocarsi in ambito di procedura di autorizzazione Integrata ambientale la valutazione della richiesta di proroga dei termini per l'adempimento da parte della Portovesme s.r.l. delle prescrizioni di cui all'art. 3, punto 9, della determinazione n. 186/IV del 02/03/05, nonché di cui all'art. 1 della determinazione n. 52/II del 23/01/07.
- ART. 4** La Portovesme s.r.l. è tenuta entro 30 giorni dalla trasmissione del presente provvedimento, pena la decadenza dello stesso, alla presentazione di idonea garanzia finanziaria, che dovrà essere prestata nei modi e nei termini fissati dalla D.G.R. n. 24/11 del 29/07/03, di importo pari a 20.000.000 € (euro venti milioni/00).
- ART. 5** La presente determinazione è soggetta a modifica e/o revoca ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata nei casi di accertata violazione delle norme vigenti o delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.

La presente determinazione verrà pubblicata per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna.

Il Direttore del Servizio

Roberto Pisani

G.I.C./Sett. R.S. *Epa*



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Direzione generale dell'ambiente
Servizio gestione rifiuti e bonifico dei siti inquinati

Prot. n. 1380

Cagliari,

12 MAG 2005

- > Alla Società Portovesme S.r.l. - Stabilimento di Portoscuso
- > All'Amministrazione Comunale di Portoscuso
- > All'Amministrazione Prov. le di Cagliari
- > Alla Azienda USL Presidio Multizonale di Portoscuso
- > e.p.c. All'Assessorato Regionale Igiene, Sanità e Assistenza Sociale Sede
- > All'ASL 7 - Direzione Generale Carbonia
- > Al Servizio Antinquinamento e Acustico Sede

Oggetto:

Determinazione n. 186/IV del 02.03.2005. Autorizzazione ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 22/97 alla messa in riserva (R13) e al trattamento (R4) di rifiuti speciali al fine del riutilizzo e recupero. Società PORTOVESME s. r. l. - Portoscuso - Stabilimento di Porto Vesme. Errata Corrige.

Con riferimento alla nota di cui in oggetto pervenuta in data 26.04.2005 e assunta al protocollo in data 27.04.2005 con il n. 1342, questo Ufficio nel prendere atto di quanto evidenziato dalla Società in indirizzo, in allegato alla presente si trasmette copia della Determinazione n. 186/IV del 02.03.2005 opportunamente corretta, che sostituisce il provvedimento già inviato con nota n. 7116 datata 03.03.2005.

Il Responsabile del Settore rifiuti speciali
Michele Marras

Il Direttore del servizio
Franco Leuzzi



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Direzione generale dell'Ambiente
Servizio gestione rifiuti e bonifica dei siti inquinati

DETERMINAZIONE N. 186 /IV DEL 02.03.2005

Oggetto:

Autorizzazione ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 22/97 alla messa in riserva (R13) e al trattamento (R4) di rifiuti speciali al fine del riutilizzo e recupero. Società PORTOVESME s. r. l. - Portoscuso - Stabilimento di Porto Vesme.

VISTO

lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione.

VISTA

la L.R. 7 gennaio 1977, n. 1.

VISTA

la L.R. 13 novembre 1998, n. 31.

VISTA

l'art. 21 comma 7° della L. R. 13 novembre 1998, n. 31.

VISTO

Il decreto dell'Assessore Regionale degli Affari Generali n. 109/P in data 26.07.2001 con il quale al dirigente Dr.ssa Franca Leuzzi sono conferite le funzioni di Direttore del Servizio Gestione rifiuti e Bonifica dei Siti Inquinati presso la Direzione Generale dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente.

VISTA

la deliberazione del 27.07.1984 del Comitato Interministeriale di cui all'art. 5el D.P.R. n. 915/82 concernente lo smaltimento dei rifiuti.

VISTO

il D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203.

VISTO

il D.M. Ambiente 12 luglio 1990

VISTO

il D.M. 12 luglio 1990 concernente " Linee guida per il contenimento delle emissioni inquinanti degli impianti industriali e la fissazione dei valori minimi di emissione".

VISTO

il D. Lgs. 17 marzo 1995, n 230 e s.m.l.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Direzione generale dell'Ambiente
Servizio gestione rifiuti e bonifica dei siti inquinati

DETERMINAZIONE N. 186 /IV
DEL 02.03.2005

- VISTO Il D.M. 21 dicembre 1995.
- VISTO Il D. Lgs. 5 febbraio 1977 n. 22.
- RICHIAMATO l'art. 19 del D. Lgs. 5 febbraio 1977, n. 22.
- RICHIAMATO l'art. 28 del D. Lgs. 5 febbraio 1977, n. 22 che assegna all'Amministrazione Regionale la competenza relativa al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali.
- VISTO Il D.P.C.M. 14 novembre 1997.
- VISTO Il D. Lgs. 11 maggio 1999, n. 152 e s.m.l.
- VISTO Il Decreto Ministero dell'Ambiente 25 ottobre 1999, n. 471.
- VISTA la L.R. 24 aprile 2001, n. 6.
- RICHIAMATO il punto 19 dell'art. 6 della L.R. 6/2001.
- VISTA la L.R. 19 giugno 2001, n. 8.
- VISTA la L.R. 24.01.2002, n. 3.
- VISTA la Direttiva 09.04.2002 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio riguardante "Indicazioni per la corretta e piena applicazione del regolamento comunitario n. 2557/2001 sulle spedizioni di rifiuti e recupero di rifiuti speciali.
- VISTO Il D. Lgs. 13 gennaio 2003 n. 36.
- RICHIAMATO il comma g) dell'art. 2 del D. Lgs. 36/2003.
- VISTO Il Decreto Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio 8 maggio 2003, n. 203.
- VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 24/11 datata 29.07.2003 avente per oggetto "Atto di Indirizzo per l'adeguamento delle discariche esistenti o autorizzate alle indicazioni del D. Lgs. n. 36/03 di recepimento della Direttiva 31/99/CE. "Criteri e modalità di



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Direzione generale dell'Ambiente
Servizio gestione rifiuti e bonifica dei siti inquinati

DETERMINAZIONE N. 186 /IV
DEL 02.03.2005

presentazione e di utilizzo delle garanzie finanziarie per l'esercizio delle attività di smaltimento e recupero dei rifiuti previste dal D. Lgs. n. 22/97 nonché dal D. Lgs. n° 36/03 *.

VISTA

la Determinazione n. 2593/IV datata 02.12.2002 con la quale la società Portovesme s.r.l. - Roma, stabilimento di Porto Vesme, è autorizzata all'effettuazione del deposito per la messa in riserva e al trattamento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 22/97.

VISTA

la Determinazione n. 92/II datata 23.01.2004 nella quale la società Portovesme s.r.l. - Portoscuso è stata autorizzata ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. 24.05.2004, n. 203 alle emissioni in atmosfera derivanti dagli impianti presenti nello stabilimento industriale ubicato nel comune di Portoscuso.

VISTA

la delibera della Giunta Regionale n. 51/1 datata 07.12.2004.

VISTA

la Determinazione n. 2937/IV datata 07.12.2004 con la quale è stata prorogata di mesi tre alla società Portovesme s.r.l. - Roma l'autorizzazione già rilasciata ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 22/97 per l'effettuazione del deposito per la messa in riserva e al trattamento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con provvedimento n. 2593/IV datato 02.12.2002.

VISTA

la deliberazione della Giunta Regionale n. 5/10 datata 15.02.2005 con la quale è stato espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale con prescrizioni, relativamente al progetto per la messa in riserva e la modifica dell'impianto Waelz per il trattamento al fine del recupero di rifiuti speciali, proposto dalla società Portovesme s.r.l. - Roma.

VISTA

la deliberazione della Giunta Regionale n. 7/3 datata 22/02./2005 con la quale è stato approvato con prescrizioni ai sensi dell'art. 27 del D. Lgs. 22/97 il progetto dell'impianto di messa in riserva e di modifica dell'impianto Waelz per il trattamento al fine del recupero di rifiuti speciali, presentato dalla società Portovesme s.r.l. - Roma.

VISTA

la nota datata 28.02.2005 inviata dalla società Portovesme s.r.l. - Roma - Stabilimento di Portoscuso pervenuta in data 01.03.2005 e assunta al protocollo in pari data con il n.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Direzione generale dell'Ambiente
Servizio gestione rifiuti e bonifica dei siti inquinati

DETERMINAZIONE N. 186 /IV
DEL 02.03.2005

006827, tendente all'ottenimento, ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 22/97 del rilascio dell'autorizzazione alla messa in riserva (R13) e al trattamento al fine del recupero (R4) di rifiuti speciali presso il proprio insediamento produttivo di Portovesme, inoltre con la stessa è stata richiesta l'integrazione del codice CER 190802, di cui, ne era stata peraltro già richiesta l'inclusione in una precedente istanza.

VISTA

la relazione istruttoria predisposta dall'Ufficio Gestione Rifiuti in data 02.03.2005.

RITENUTO

conseguentemente di poter provvedere al rilascio dell'autorizzazione alla messa in riserva (R13) e al trattamento al fine del recupero (R4) di rifiuti speciali, alla luce delle richieste presentate dalla società Portovesme S.r.l., dalle risultanze emerse in sede di VIA, dalle risultanze emerse dall'esame del progetto in argomento in sede di conferenza ai sensi dell'art. 27 del D. Lgs. 22/97, dai successivi provvedimenti emessi dalla Giunta Regionale con le delibere succitate, alla luce delle richieste presentate dalla società Portovesme S.r.l. e dalle risultanze emerse in sede di VIA e di esame del progetto in argomento ai sensi dell'art. 27 del D. Lgs. 22/97 e i provvedimenti della Giunta Regionale espressi con le delibere succitate.

RITENUTO

conseguentemente di poter provvedere alla formalizzazione del relativo provvedimento.

CONSIDERATO

che la messa in riserva è funzionale al raggiungimento del quantitativo utile per l'effettuazione delle operazioni di invio dei rifiuti speciali, al recupero e riutilizzo presso l'impianto Waelz.

PRESO ATTO

che la Società Portovesme s. r. l. con sede legale in comune di Roma - Stabilimento di Porto Vesme ha comunicato:

- di essere iscritta alla C.C.I.A.A. di Cagliari con il n. 203414;
- il Responsabile Tecnico dell'attività è l'Ing. Aldo Zucca;
- l'impianto di deposito di messa in riserva (R13) e trattamento (R4) è ubicato nel comune di Portoscuso in località Z.I. - Porto Vesme.

CONSIDERATO

che le aree utilizzate per il deposito per la messa in riserva dei rifiuti speciali sono:

- Stalli coperti dell'agglomerazione;
- Parco coperto impianto Waelz;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Direzione generale dell'Ambiente
Servizio gestione rifiuti e bonifica dei siti inquinati

DETERMINAZIONE N. 186 /IV
DEL 02.03.2005

- Parco Sud stalli coperti;
- Capannone parco Nord.

CONSIDERATO che il presente atto lascia impregiudicato l'adozione di ulteriori provvedimenti prescrittivi, in dipendenza di successive norme e regolamenti, anche regionali, più restrittivi che dovessero intervenire.

RITENUTO di far salve le eventuali autorizzazioni, prescrizioni e concessioni di competenza di altri enti.

PER QUANTO di competenza in materia di Gestione dei rifiuti.

D E T E R M I N A

ART. 1
La società Portovesme s.r.l. - Roma, è autorizzata all'esercizio dell'impianto di messa in riserva (R13), di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 22/97, così come definiti ai sensi del punto 4 dell'art. 7 del D. Lgs. n. 22/97 e come classificati all'allegato A alla direttiva del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio datata 09.04.2002. L'autorizzazione è limitata ai rifiuti speciali riportati nell'allegato "1", per un quantitativo massimo di tonn. 50.000 tonn. di rifiuti pericolosi, in deposito nelle aree interne l'insediamento sito in località Z. I. - Portovesme, in comune di Portoscuso secondo la planimetria di cui all'allegato "A". I succitati allegati fanno parte integrale e sostanziale della presente determinazione. Ai sensi della lettera g) dell'art. 2 del D. Lgs. 36/203 i rifiuti in attesa di recupero o trattamento possono rimanere in stoccaggio per un periodo inferiore ai tre anni.

ART. 2
La società Portovesme s.r.l. - Roma è autorizzata all'esercizio dell'impianto di trattamento al fine del recupero (R4), di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 22/97, così come definiti ai sensi del punto 3 dell'art. 7 del D. Lgs. 22/97, così come classificati all'allegato A alla direttiva del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. L'autorizzazione è limitata ai rifiuti speciali riportati nell'allegato "1". Il succitato allegato fa parte integrale e sostanziale della presente determinazione.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Direzione generale dell'Ambiente
Servizio gestione rifiuti e bonifica dei siti inquinati

DETERMINAZIONE N. 186 /IV
DEL 02.03.2005

ART. 3

Le autorizzazioni di cui all'art. 1 e 2 sono valide per anni 2 (due) ed sono vincolate al rispetto dell'art. 6 comma 19 della L.R. 24 aprile 2001, n. 6 ed al rispetto delle prescrizioni e delle condizioni di seguito riportate:

- dovrà essere confermato entro sei mesi il piano industriale dell'azienda relativamente agli impegni presi per la continuazione dell'attività produttiva, compreso il raddoppio della sezione elettrolitica dell'impianto;
- entro il 15 Marzo 2005 dovrà diventare operativo il collegamento, agli uffici del P.M.P., degli analizzatori in continuo dei camini;
- entro il 1 Ottobre 2005 dovrà entrare in funzione la sezione impiantistica di produzione della CaO da inserire nella miscela di alimentazione dei forni Waelz; fino a tale data potrà essere trattato agli impianti WAELZ un quantitativo proporzionale a 185.000 tonn./anno di rifiuti speciali costituiti prevalentemente da fumi di acciaieria, quantitativo che potrà essere incrementato fino a 225.000 tonn./anno appena entrerà in esercizio il suddetto impianto;
- entro il 31 dicembre 2006 dovranno essere completate tutte le modifiche sugli stessi forni previste nel progetto approvato; solo una volta completati tali interventi, potrà essere autorizzato il trattamento di 300.000 tonn./anno; il quantitativo richiesto di 300.000 tonn./anno verrà comunque ridotto a 225.000 tonn./anno, finché non si avrà la riduzione al 50% delle scorie da inviare alla discarica, riduzione che comunque dovrà avvenire entro il 1° semestre 2007 qualora vengano conferite in discarica anche le scorie rimosse dalle strade di Portoscuso;
- entro 3 mesi dovranno iniziare i lavori per la bonifica del capannone del porto di Portovesme verificando, previa caratterizzazione, quanto può essere avviato in discarica e quanto debba essere trattato nei forni Waelz o inertizzato; tali lavori dovranno essere completati in ulteriori 12 mesi;
- entro 3 mesi dovrà essere predisposto un cronoprogramma di dettaglio sulla destinazione finale dei fanghi presenti nelle vasche 6a, 7a, 8a e 9a dello stabilimento di Portovesme e dei fanghi Tk stoccati, dopo averne esaminato la natura mediante carotaggi; tale cronoprogramma dovrà prevedere, fatto salvo quanto stabilito dal Ministero dell'Ambiente nell'ambito della messa in sicurezza di emergenza,



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Direzione generale dell'Ambiente
Servizio gestione rifiuti e bonifica dei siti inquinati

DETERMINAZIONE N. 186 /IV
DEL 02.03.2005

l'eliminazione di tutti i residui stoccati entro e non oltre 3 anni a decorrere dal marzo 2005;

- **I camion di trasporto dei fumi dovranno essere a perfetta tenuta e a titolo precauzionale tale tenuta dovrà essere assicurata da un ulteriore telo in polietilene;**
- **per quanto concerne i controlli ai camini, che presentano le maggiori difficoltà tecniche ed economiche, i tecnici del P.M.P. dovranno essere presenti durante gli autocontrolli dell'azienda e i costi derivanti dovranno essere messi a carico sulla Portovesme s. r. l. ;**
- **la società Portovesme s.r.l. - Roma entro tre mesi dalla data di notifica della presente, dovrà presentare un programma di dettaglio con definizione del cronoprogramma degli interventi di seguito elencati, gli stessi in ogni caso dovranno essere portati a termine nei successivi quindici (15) mesi:**
 - **completa copertura degli stalli utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti e delle materie prime, attualmente aperti frontalmente;**
 - **completa copertura dell'area di formazione della carica e della tramoggia dell'impianto Saet, nonché delle altre aree del parco sud utilizzate per lo stoccaggio delle materie prime, con la sola esclusione del deposito del Coke;**
 - **adozione di appositi sistemi automatici di chiusura dei capannoni tramite serrande mobili;**
 - **adozione delle migliori tecnologie disponibili, ai sensi della direttiva europea 92/96 IPPC, per minimizzare le emissioni polverulente dovute alla ricezione e trasporto dalla banchina portuale allo stabilimento, allo stoccaggio e alla manipolazione delle materie prime e dei prodotti finiti;**
- **la società Portovesme s.r.l. - Roma dovrà mettere a punto e realizzare un piano di manutenzione programmata, di monitoraggio e di controllo/assicurazione di qualità che dovrà contenere, tra l'altro, la tempistica della pulizia generale della viabilità interna, delle banchine e dei camminamenti nonché dei piazzali. Detto piano dovrà essere consegnato all'autorità di controllo competente nonché all'organo di controllo (ARPAS tramite il P.M.P.) entro tre mesi dalla notifica dell'autorizzazione regionale; entro lo stesso periodo dovrà essere portato a termine un intervento straordinario di**



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Direzione generale dell'Ambiente
Servizio gestione rifiuti e bonifica dei siti inquinati

DETERMINAZIONE N. 186 /IV
DEL 02.03.2005

- rimozione dei cumuli di materiali fini depositati nelle aree interne dello stabilimento (marciapiedi, cavidotti, aree impiantistiche, etc);
- entro sei mesi dalla data di notifica della presente, la Società autorizzata dovrà presentare un programma che preveda l'alimentazione del forno Waelz mediante l'utilizzo entro il 2007 di almeno una quota pari al 30% di sistemi chiusi con stoccaggio dei rifiuti costituiti prevalentemente da " fumi di acciaieria " in silos e alimentazione al forno con sistemi pneumatici e pesatura automatizzata; Inoltre allo scopo di minimizzare le emissioni gassose diffuse derivanti da serbatoi, pompe, flange, valvole e altri componenti, dovrà essere messo appunto e realizzato un piano di manutenzione programmata degli impianti e di controllo/assicurazione di qualità, che preveda in particolare la minimizzazione delle fughe di SO₂. Detto piano dovrà essere consegnato all'autorità di controllo competente nonché all'organo di controllo (ARPAS tramite il P.M.P.);
 - per i valori limite delle emissioni diffuse si applicano i limiti relativi agli ambienti di lavoro (TLV);
 - I valori limite alle emissioni derivanti dai forni Waelz (punto di emissione n. 40 del quadro riassuntivo delle emissioni in atmosfera sono così definiti:

Parametri inquinanti	Limiti di Emissioni	Periodicità analisi
SO ₂	350 mg/Nm ³	Trimestrale
Polveri Totali	5 mg/ Nm ³	Trimestrale
Pb	3,5 mg/ Nm ³	Trimestrale
Cd	0.2 mg/ Nm ³	Trimestrale
COT come C	20 mg/ Nm ³	Trimestrale
Diossine	0.004 mg/ Nm ³	Semestrale
IPA	0.2 mg/ Nm ³	Semestrale
Benzene	5 mg/ Nm ³	Trimestrale
HF	5 mg/ Nm ³	Trimestrale
HCl	30 mg/ Nm ³	Trimestrale

I suddetti valori limite sono riferiti ad una portata a regime pari a 185.000 Nmc/h e fintanto che non entrerà in esercizio l'impianto CaO di 210.000 Nmc/h.;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Direzione generale dell'Ambiente
Servizio gestione rifiuti e bonifica dei siti inquinati

DETERMINAZIONE N. 186 /IV
DEL 02.03.2005

- nel camino n. 40 dovranno essere installati, entro sei mesi, oltre il misuratore già esistente di polveri totali i misuratori in continuo per Portata, Temperatura, TOC ed SO₂;
- non essendo consentita la "diluizione" delle emissioni in atmosfera nelle normali condizioni di marcia dell'impianto, in caso di necessità di addizione di "aria falsa" (per raffreddamento fumi o per altri aspetti tecnici), i valori di cui sopra dovranno comunque essere tali da rispettare i limiti di emissione derivanti dalla formula riportata all'art. 3 del d.m. 12.7.1990);
- i silos atti al contenimento di Ossido di Calcio (CaO) dovranno essere dotati di sistemi di abbattimento delle polveri (filtri a maniche), opportunamente dimensionati per il rispetto del valore limite di 10 mg/Nm³;
- per quanto attiene la messa in esercizio e la successiva messa a regime dell'impianto Waelz 1, da sottoporre a revamping, restano ferme le disposizioni di legge stabilite dall'art. 8 del d.p.r. 203/88;
- la Società Portovesme s.r.l. dovrà predisporre un apposito registro di marcia dell'impianto con pagine numerate e firmate dal responsabile dell'impianto, per l'annotazione di quanto sotto specificato:
 - l'orario di inizio e fine degli interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria;
 - la data, l'orario e i risultati delle misurazioni effettuate sugli effluenti gassosi, nonché le caratteristiche di marcia dell'impianto nel corso dei prelievi;
 - il consumo orario del combustibile utilizzato;il registro dovrà essere esibito ogni qualvolta ne venga fatta richiesta dall'autorità di controllo;
- gli apparecchi di misura in continuo installati nello stabilimento dovranno essere periodicamente tarati, secondo modalità concordate con le Autorità competenti al controllo, prima dell'entrata in esercizio. La taratura dovrà essere effettuata secondo le modalità previste nel D.M. del 21 dicembre 1995. Gli apparecchi di misura, attraverso un terminale dotato di idonea interfaccia informatica, dovranno rendere contestualmente disponibili i dati rilevati presso il Comune di Portoscuso e l'ARPAS tramite il P.M.P. Per l'analisi e la valutazione delle emissioni dovranno essere adottate le metodologie disposte dalla vigente normativa in materia. Il proponente



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Direzione generale dell'Ambiente
Servizio gestione rifiuti e bonifica dei siti inquinati

DETERMINAZIONE N. 186 /IV
DEL 02.03.2005

- dovrà presentare alla autorità competente, per l'approvazione, il progetto esecutivo e le modalità di gestione di tale sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni;
- nel caso di scarichi di emergenza e/o programmati, l'Azienda fornirà alla competente autorità di controllo, nei tempi e nei modi decisi nei protocolli di controllo concordati, una relazione tecnica che contenga dati sulle cause, sulla quantità e tipologia delle emissioni e sulla durata dell'evento; la società Portovesme s. r. l., dovrà concordare con l'autorità competente un protocollo che preveda le modalità di segnalazione, ai preposti organi di vigilanza, delle eventuali situazioni di superamento dei limiti di emissione e gli interventi da attuarsi sull'impianto in tali circostanze;
 - la Società Portovesme s.r.l. dovrà progettare e realizzare, in stretto collegamento con le iniziative relative alla realizzazione del "Sistema di monitoraggio Integrato" del Piano di Disinquinamento per il Risanamento del Territorio del Sulcis-Iglesiente e tenendo conto delle postazioni di misura già installate dal medesimo, un piano di monitoraggio per la valutazione dello stato della qualità dell'aria e dei relativi impatti in termini di deposizioni al suolo. Il piano dovrà essere progettato e avviato, di concerto con le autorità competenti, entro sei mesi dell'entrata in esercizio dell'impianto;
 - entro due anni, la suddetta Società, d'intesa con le autorità locali competenti, dovrà riesaminare i sistemi di rilevamento della qualità dell'aria presenti nell'area, per l'eventuale rilocalizzazione e/o completamento, anche funzionalmente alla efficacia del modello comportamentale di area di cui al punto precedente. Il rapporto contenente i risultati dello studio deve essere consegnato al Comitato di Coordinamento del Piano di risanamento Sulcis-Iglesiente e alla Regione Sardegna;
 - la società Portovesme s.r.l. dovrà predisporre un piano operativo con l'ipotesi di eventuali gravi anomalie, incidenti e malfunzionamenti e la conseguente analisi dei rischi per l'ambiente interno ed esterno allo stabilimento e la popolazione, nonché l'indicazione delle misure progettuali, gestionali e di pronto intervento atte a ridurre le loro probabilità di accadimento. Detto piano andrà consegnato all'autorità competente nonché all'organo di controllo (ARPAS tramite il P.M.P. competente) prima dell'entrata in esercizio dell'impianto modificato;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Direzione generale dell'Ambiente
Servizio gestione rifiuti e bonifica dei siti inquinati

DETERMINAZIONE N. 186 /IV
DEL 02.03.2005

- la società Portovesme s.r.l. dovrà predisporre e attuare un piano di recupero e inserimento ambientale dell'impianto e della fascia di contorno interna alla proprietà. Nella realizzazione di siepi, alberature e fasce di macchia si farà uso esclusivo di specie autoctone anche mediante impiego di tecniche di Ingegneria naturalistica adatte alle condizioni locali. Per tutte le opere di Ingegneria naturalistica si dovrà fare riferimento alle "Linee guida per capitolati speciali per Interventi di Ingegneria naturalistica e interventi di opere a verde" del Ministero dell'Ambiente;
- la società Portovesme s.r.l. dovrà realizzare, entro tre mesi, una campagna di misure di acustica ambientale allo scopo di verifica del rispetto dei valori limite di cui al d.p.c.m. 14 novembre 1997. Qualora vengano rilevati valori maggiori di quelli previsti o comunque non sostenibili dall'ambiente circostante, dovranno essere messi in atto tutti gli opportuni provvedimenti per riportare l'impatto acustico nei limiti previsti, intervenendo sulle singole sorgenti o lungo le vie di propagazione dalla sorgente al recettore;
- dato il potenziale rischio di inquinamento derivante da sostanze manipolate nell'area dell'impianto, deve essere previsto un controllo di idoneità allo scarico, in base alla normativa vigente, per tutte le acque meteoriche drenate nell'area di impianto; dovrà essere evitata, durante le operazioni di bagnatura e inaffiamento dello stabilimento, il disperdersi delle acque contaminate in aree non pavimentate e dotate di canalette di raccolta delle acque reflue; in ogni condizione di marcia dell'impianto le acque reflue depurate non riutilizzate all'interno del processo produttivo dovranno essere avviate all'impianto consortile di depurazione nel rispetto delle caratteristiche qualitative previste nel regolamento fognario consortile;
- la società autorizzata dovrà procedere inoltre:
 - all'adeguamento ai termini del Dm 471/99 del piano di caratterizzazione così come richiesto dal Ministero dell'Ambiente nella seduta del 23/10/2004 nonché ad attivare le misure di messa in sicurezza d'emergenza della falda inquinata;
 - alla bonifica e manutenzione programmata dell'impianto Imperial Smelting, che verrà fermato dal mese di febbraio 2005; dovrà a tal proposito essere presentata una calendarizzazione degli interventi di manutenzione e messa in sicurezza e, qualora non si individuassero degli utilizzi, nel tempo, un programma di smantellamento;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Direzione generale dell'Ambiente
Servizio gestione rifiuti e bonifica dei siti inquinati

DETERMINAZIONE N. 186 /IV
DEL 02.03.2005

- nelle operazioni di messa in riserva e trattamento dovranno essere rispettate le norme di sicurezza più cautelative vigenti, comprese quelle concernenti le lavorazioni insalubri;
- durante la messa in riserva deve essere evitata la commissione dei rifiuti tra loro non compatibili in relazione allo stato fisico in cui essi si trovano e alla loro natura chimica;
- il deposito dei rifiuti da recuperare deve essere separato dalle materie prime eventualmente presenti nell'impianto;
- le aree destinate alla messa in riserva dei rifiuti speciali devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti;
- allo scopo di rendere noto, durante la messa in riserva la natura e la pericolosità dei rifiuti, le aree devono essere opportunamente contrassegnate con etichette e targhe apposte o collocate nelle aree di deposito; detti contrassegni devono essere ben visibili per dimensioni e collocazione;
- la società Portovesme S.r.l. - Portoscuso, trimestralmente dovrà comunicare alla Provincia competente, all'ARPAS tramite il PMP Portoscuso e all'Amministrazione regionale il quantitativo di scorie prodotte all'interno dell'insediamento produttivo di Portoscuso e San Gavino e inviate all'impianto di discarica per rifiuti speciali di Genna Luas;
- il conferimento in discarica dei rifiuti derivanti dalle operazioni di recupero dovrà essere conforme a quanto previsto nel D. Lgs. n. 36/03;
- presso la società Portovesme s.r.l. - Roma, stabilimento di Porto Vesme (Portoscuso) dovrà essere tenuto un registro di carico e scarico dei rifiuti detenuti presso l'impianto di deposito per la messa in riserva e dei rifiuti trattati, con fogli numerati e bollati a termini di legge, sul quale andranno annotati per ogni tipologia di rifiuto speciali pericolosi e non pericolosi, i dati amministrativi trasmessi ai fini della presente autorizzazione;
- la Società autorizzata è tenuta a comunicare tempestivamente all'Amministrazione Regionale ogni variazione del nominativo del Tecnico responsabile, delle attrezzature e dei dati amministrativi trasmessi ai fini della presente autorizzazione;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Direzione generale dell'Ambiente
Servizio gestione rifiuti e bonifica dei siti inquinati

DETERMINAZIONE N. 186 /IV
DEL 02.03.2005

- la società Portovesme s. r. l. - Roma, è tenuta ogni anno a comunicare agli Enti competenti i dati riferiti ai rifiuti gestiti nell'anno solare precedente così come previsto dalla Legge n. 70/94.

ART. 4

La società Portovesme s.r.l. - Roma dovrà provvedere all'utilizzo del portale per la misurazione dei livelli di radioattività contenuti nei rifiuti speciali destinati al recupero. I dati dovranno essere validati dall'Esperto Qualificato previsto all'art. 10 ter del D. Lgs. 230/95 e s.m.i. Resta inteso che è vietato l'utilizzo dei rifiuti speciali senza il preventivo controllo radiometrico e qualora a tale controllo dovessero rivelare valori superiori ai limiti fissati dalla normativa vigente in materia di Igiene e Sicurezza del lavoro. La società inoltre, dovrà adottare un registro in cui dovranno essere riportati i valori misurati sui materiali in arrivo. Il registro può essere redatto sia su supporto cartaceo che su supporto elettronico, tali dati dovranno essere convalidati dal Responsabile del Servizio di Protezione, Prevenzione e Ambiente dello stabilimento. Il registro deve essere reso disponibile ogni qualvolta ne sia fatta espressamente richiesta dagli organi competenti.

ART. 5

L'Amministrazione Provinciale competente per territorio in attuazione al disposto dell'art. 20 comma c del D. Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 preposta al controllo dello smaltimento dei rifiuti, nonché all'ARPAS tramite il PMP di Portoscuso, dovranno procedere al controllo della realizzazione dell'impianto secondo le specifiche progettuali e le prescrizioni riportate nel presente provvedimento; dovrà essere inoltre predisposto ed attuato un programma di controlli da effettuarsi con periodicità ravvicinata e a scansione casuale, mediante prelievi a campione, sui fumi in entrata e sui residui destinati a discarica.

ART. 6

La società Portovesme s.r.l. - Roma è tenuta entro 30 giorni dalla trasmissione del presente provvedimento alla presentazione di idonea garanzia finanziaria ai sensi dell'art. 28 lettera h) del D. Lgs. 22/97. Tale garanzia che dovrà essere prestata nei modi e nei termini fissati dalla deliberazione della Giunta regionale n. 24/11 datata 27.07.2003 in cui sono fissati i criteri, le modalità e i parametri per la determinazione della garanzia finanziaria prevista per il rilascio dell'autorizzazione regionale alla gestione di impianti per lo smaltimento di rifiuti previste dal D. Lgs. 22/97 nonché dal D. Lgs. 36/2003. La stessa è determinata nella misura di € 20.000.000,00 (euro ventimilioni/00).



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Direzione generale dell'Ambiente
Servizio gestione rifiuti e bonifica dei siti inquinati

DETERMINAZIONE N. 186 /IV
DEL 02.03.2005

ART. 7 E' fatto altresì obbligo alla suddetta Società, di acquisire gli eventuali altri pareri e autorizzazioni che si rendessero necessari per l'esercizio dell'attività di gestione dei rifiuti. Sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni di competenza di altri Enti ed organismi nonché le altre disposizioni e direttive vigenti in materia.

ART. 8 La presente autorizzazione è soggetta a modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata nei casi di accertate violazioni delle normative vigenti o delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento. Tutti i termini di scadenza individuati nella presente autorizzazione devono intendersi prescrittivi e il mancato rispetto degli stessi costituisce inosservanza delle prescrizioni.

Il presente provvedimento sarà pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna.

Il Direttore del Servizio

Franca Louzzi

Responsabile del Settore

Michele Marras



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE


Direzione generale dell'ambiente
Servizio gestione rifiuti e bonifica dei siti inquinati
Settore rifiuti speciali

Allegato alla determinazione n. 186IV del 02.03.2005

ALLEGATO "A"

SOCIETA' PORTOVESME S.R.L. - ROMA
INSEDIAMENTO PRODUTTIVO DI PORTOSCUSO

PLANIMETRIA DELL'AREA DI MESSA IN RISERVA DEI RIFIUTI SPECIALI



AREA 90
PIAZZALE
SUD

PARCO
ACCOGLIAMENTO

PARCO
NORD

PARCO
WELZ

Area da adibire alla messa in
 riserva dei rifiuti speciali di
 acquisizione per il trattamento
 al fini del recupero

Portofossino s.p.a.
 S.p.A.

PIANIFICAZIONE GENERALE

STABILIMENTO INDUSTRIALE DI PORTOFOSSECO
 CONSOLIDAZIONE AREE DI STOCCAGGIO - livello 00

PROGETTO	1980
REDAZIONE	1980
PROVA	1980
ESECUZIONE	1980
PROVA	1980
ESECUZIONE	1980

[Handwritten signature]



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Direzione generale dell'ambiente

Servizio gestione rifiuti e bonifica dei siti inquinati

Settore rifiuti speciali

Allegato alla determinazione n. 186 /IV del 02.03.2005

ALLEGATO 1

Elenco dei rifiuti

Codice CER	Descrizione
06.03.15*	Ossidi metallici contenenti metalli pesanti
06.04.05*	Rifiuti contenenti altri metalli pesanti
10.02.07*	Rifiuti dal trattamento dei fumi contenenti sostanze pericolose
10.02.08	Rifiuti dal trattamento dei fumi diversi da quelli di cui al punto 10.02.07
10.02.13*	Fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi contenenti sostanze pericolose
10.02.14	Fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi diversi da quelli di cui alla voce 10.02.13
10.04.01*	Scorie della produzione primaria e secondaria
10.04.04*	Polveri del gas di combustione
10.05.04	Altre polveri e particolato
10.06.01	Scorie della produzione primaria e secondaria
10.06.03*	Polveri del gas di combustione
10.06.06*	Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi
10.06.07*	Fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi contenenti sostanze pericolose
10.08.02	Rifiuti dell'eliminazione della sabbia
10.08.15*	Polveri del gas di combustione contenenti sostanze pericolose
10.08.16	Polveri del gas di combustione diverse da quelle di cui alla voce 10.08.15
10.09.09*	Polveri del gas di combustione contenenti sostanze pericolose
10.09.10	Polveri del gas di combustione diverse da quelle di cui alla voce 10.09.09
10.09.11*	Altri particolati contenenti sostanze pericolose
10.09.12	Altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10.09.11
11.02.02*	Rifiuti da processi idrometallurgici dello zinco (compresi jarosite, goethite)
11.05.02	Ceneri di zinco
11.50.03*	Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi
11.50.04	Fondente esaurito
17.04.09*	Rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose
19.08.02	Rifiuti dall'eliminazione della sabbia
19.08.11*	Fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, contenenti sostanze pericolose
19.08.12	Fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali diversi da quelli di cui alla voce 19.08.11
19.08.13*	Fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali
19.08.14	Fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali diversi da quelli di cui alla voce 19.08.13
19.10.02	Rifiuti di metalli non ferrosi
19.11.05*	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
19.11.06	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 19.11.05



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Direzione generale dell'ambiente
Servizio atmosferico e del suolo, gestione rifiuti e bonifiche
Settore rifiuti speciali

Portovesme s.r.l.	
126	13/07/06
POSTA IN ARRIVO DIREZIONE	

Prot. n. 2333f

Cagliari, 12 LUG. 2006

- > Alla Società Portovesme s. r. l.
Stabilimento di PORTOSCUSO
- > All'Amministrazione Comunale di
IGLESIAS
- > All'Amministrazione Comunale di
CARBONIA
- > All'Amministrazione Provinciale di Carbonia –
Iglesias
Via Fertilia
CARBONIA
- > Al Presidio Multizonale di PORTOSCUSO
- > All'ARPAS
Via Palabanda, 9
CAGLIARI
- > All'ASL 7 – Direzione Generale
CARBONIA
- > All'Assessorato Regionale Igiene, Sanità e
Assistenza Sociale
CAGLIARI

E, p.c > All'Amministrazione Provinciale
Assessorato Tutela Ambiente
CAGLIARI

Oggetto: Determinazioni n. 1171/IV/2002, n. 952/IV/01 e 189/IV/02. Autorizzazione ai sensi dell'art. 210 del D. lgs. 152/2006 alla gestione dell'impianto di discarica per rifiuti speciali non pericolosi in località " Genna Luas " nei comuni di Iglesias e Carbonia.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Direzione generale dell'ambiente

Servizio atmosferico e del suolo, gestione rifiuti e bonifiche

Settore rifiuti speciali

**Approvazione del piano di adeguamento ai sensi dell'art. 17 comma 4° del D. Lgs. 36/03.
Differimento termini di scadenza.**

Si trasmette in allegato alla presente il provvedimento relativo all'attività di cui all'oggetto condotta dalla Società in indirizzo.

Il Responsabile del Settore
Michele Marras



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Direzione generale dell'ambiente
Servizio atmosferico e del suolo, gestione rifiuti e bonifiche

DETERMINAZIONE N. 947 /II DEL 4.07.2006

Oggetto: Determinazioni n. 1171/IV/2002, n. 952/IV/01 e 189/IV/02. Autorizzazione ai sensi dell'art. 210 del D. Lgs. 152/2006 alla gestione dell'impianto di discarica per rifiuti speciali non pericolosi in località " Genna Luas " nei comuni di Iglesias e Carbonia. Approvazione del piano di adeguamento ai sensi dell'art. 17 comma 4° del D. Lgs. 36/03. Differimento termini di scadenza.

- VISTO** lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;
- VISTA** la L.R. 7 gennaio 1977, n. 1;
- VISTA** la L.R. 13 novembre 1998, n. 31;
- VISTO** l'art. 21 – 7° c. della L.R. 13 novembre 1998, n. 31;
- VISTO** il decreto dell'Assessore Regionale degli Affari Generali n. 638/P in data 12.7.2005 con il quale al dirigente dr. Roberto Pisu sono conferite le funzioni di Direttore del Servizio atmosferico e del suolo, gestione rifiuti e bonifiche presso la Direzione Generale dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente;
- VISTO** il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 " Norme in materia ambientale ";
- RICHIAMATO** l'art. 196 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 che assegna all'Amministrazione Regionale la competenza relativa al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, anche pericolosi;
- RICHIAMATI** gli articoli 269 – 270 -271 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 ;
- VISTA** la deliberazione del 27.07.84 del Comitato Interministeriale di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 915/82 concernente lo smaltimento dei rifiuti;



Direzione generale dell'ambiente
Servizio atmosferico e del suolo, gestione rifiuti e bonifiche

DETERMINAZIONE N. 947/II
DEL 04.07.2006

- VISTO il Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici, 11 marzo 1988;
- VISTA la L. R. 24 aprile 2001, n. 6;
- RICHIAMATO il punto 19 dell'art. 6 della L. R. 6/2001;
- VISTA la L.R. 19 giugno 2001, n. 8;
- VISTO il D. Lgs. 13 gennaio 2003 n. 36;
- RICHIAMATO l'art. 2 del D. Lgs. 36/2003;
- RICHIAMATO l'art. 12 comma 1 lett. B e C del D. Lgs. 36/2003;
- RICHIAMATO l'art. 17 comma 4° e 5° del D. Lgs. 36/2003;
- VISTO il D.M. 3 agosto 2005;
- VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 24/11 datata 29.07.2003 avente per oggetto "Atto di indirizzo per l'adeguamento delle discariche esistenti o autorizzate alle indicazioni del D. Lgs n° 36/03 di recepimento della Direttiva 31/99/CE. Criteri e modalità di presentazione e di utilizzo delle garanzie finanziarie per l'esercizio delle attività di smaltimento e recupero dei rifiuti previste dal D. Lgs. n. 22/97 nonché dal D. Lgs n° 36/03 ";
- VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 30/15 datata 20.07.2004 avente per oggetto " Individuazione della tariffa per le spese di istruttoria, relativamente agli impianti di discarica e di trattamento degli autoveicoli dismessi, finalizzate al rilascio ed al rinnovo dell'autorizzazione ai sensi degli artt. 27 e 28 del D. Lgs. n. 22/97 e s.m.i, nonché ai successivi controlli posti a carico del richiedente in relazione al costo effettivo del servizio. Art.9 del D. Lgs. n.36/2003 e art.14 del D. Lgs. n.209/2003";
- VISTO il provvedimento del Ministero dell'Ambiente n. DEC/VIA/2671 del 02.12.1996 emanato di concerto con il Ministro per i beni Culturali ed Ambientali, contenente il giudizio positivo di compatibilità ambientale sull'impianto di



Direzione generale dell'ambiente
Servizio atmosferico e del suolo, gestione rifiuti e bonifiche

DETERMINAZIONE N. 947/II
DEL 04.07.2006

discarica controllata di tipologia 2B, sito di " Genna Luas " in comune di Carbonia e Iglesias";

VISTO il D.A.D.A. n. 75 datato 02.02.98, con il quale è stata resa esecutiva la deliberazione della Giunta Regionale n. 02/21 del 27/01/98 avente per oggetto " Risultanze conferenza ex art. 27 del D. Lgs. 22/97 – Approvazione progetto per la realizzazione della discarica di tipologia 2B per rifiuti speciali pericolosi da realizzarsi in località " Genna Luas " nei comuni di Iglesias e Carbonia, proposto dalla società Enirisorse s. p. a.;

VISTA la Determinazione n. 952/IV datata 30.04.2001, nella quale la società Ambiente s.p.a. – S. Donato M. è stata autorizzata ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 22/97 alla gestione dell'impianto di discarica controllata di tipologia 2B per rifiuti speciali non pericolosi, per una volumetria parziale di 149.00 mc. ; su una volumetria complessiva di 1.400.000 mc., in località " Genna Luas " nei comuni di Carbonia e Iglesias;

VISTA la Determinazione n. 189 /IV datata 25.02.2002 nella quale la società Ambiente s.p.a. – S. Donato M. è stata autorizzata ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 22/97 alla gestione dell'impianto di discarica controllata di tipologia 2B per rifiuti speciali non pericolosi, per una capacità di smaltimento pari a 646.000 mc. di rifiuti speciali, corrispondenti alla sommatoria della volumetria prevista per il primo modulo, il cui esercizio è stato già autorizzato con il provvedimento regionale n. 952/IV datato 30.04.2001 e la volumetria del secondo modulo volumetria parziale di 149.00 mc. dell'impianto di discarica controllata di tipologia 2B località " Genna Luas " nei comuni di Carbonia e Iglesias , per lo smaltimento di rifiuti speciali pericolosi, giusta la volumetria complessiva approvata di 1.400.000 mc.;

VISTA la Determinazione n. 1171 /IV datata 22.05.2002 con le quali le autorizzazioni già rilasciate alla società Enirisorse s.p.a. – Roma con il provvedimento regionale n. 75/98, alla società Ambiente s.p.a. – S. Donato M. con le



Direzione generale dell'ambiente
Servizio atmosferico e del suolo, gestione rifiuti e bonifiche

DETERMINAZIONE N. 947/II
DEL 04.07.2006

determinazioni n. 952/IV/01 e n. 189/IV/02, sono volturate alla società Portovesme s.r.l. – Portoscuso, alle stesse condizioni e prescrizioni;

VISTA la nota datata 25.09.03 inviata dalla società Portovesme s.r.l. – Roma pervenuta in data 10.10.03 e assunta al protocollo in data 21.10.04 n. 18148, con la quale è stato inoltrato il Piano di adeguamento dell'impianto di discarica per rifiuti non pericolosi sito in località " Genna Luas " nei comuni di Iglesias e Carbonia, redatto ai sensi del D. Lgs. 36/03;

CONSIDERATO che con nota n. 6795 datata 01.03.04 l'assessorato della Difesa dell'Ambiente ha provveduto ad inviare alla società Portovesme s.r.l. – Roma in riferimento alla documentazione inviata in data 10.10.03, ai sensi del D. Lgs. 36/03, una richiesta tendente all'ottenimento della riformulazione del Piano di adeguamento dell'impianto di discarica per rifiuti non pericolosi, secondo quanto previsto dall'art. 17 del D. Lgs. 36/03 e così come indicato nell'atto di indirizzo approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 24/11/03;

CONSIDERATO che con nota n. 91 datata 26.03.04 la società Portovesme s.r.l. – Roma ha inviato, in data 14.05.04 e assunta al protocollo in data 20.05.2004 con il n. 18148 la polizza fidejussoria n. 400196 per un ammontare di €. 7.860.000,00 relativa all'obblighi derivanti dall'esercizio della discarica per rifiuti non pericolosi di cui al provvedimento regionale n. 189/IV/2002;

CONSIDERATO che la società Portovesme s.r.l. – Roma con nota n. 100/05 datata 08.04.05 ha provveduto ha inviare la richiesta tendente all'ottenimento del rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di discarica per rifiuti non pericolosi, già rilasciata con provvedimento n. 189 /IV datata 25.02.2002 alla società Ambiente s.p.a. ;

VISTA la determinazione n. 709/IV del 21.04.2005 con cui il termine di scadenza dell'autorizzazione regionale n. 189/IV del 25.02.2002 già rilasciata alla società Ambiente S.p.A. – S. Donato M. e successivamente volturata alla società Portovesme s.r.l. – Roma con provvedimento n. 1171/IV del 22.05.2002, è differito di mesi 6 (sei), alle stesse condizioni e prescrizioni, in attesa



dell'approvazione del "piano di adeguamento" della discarica per rifiuti non pericolosi così come previsto nel D. Lgs. n. 36/2003;

- VISTA la nota n. 22575/USEC datata 26.05.05 della Provincia di Cagliari pervenuta in data 30.05.05 e assunta al protocollo in data 23.06.05 con il n. 19486, avente per oggetto " Piano di sorveglianza e controllo ex D. Lgs. 36/03 – proponente Soc. Portovesme s. r. l.. Emissione parere ai sensi del punto 3) D. G. R. n. 24/11 del 29.07.03";
- VISTA la nota n. 34040/USEC datata 12.08.2005 della Provincia di Cagliari pervenuta in data 17.08.05 e assunta al protocollo in data 18.08.05 con il n. 2472/GAB avente per oggetto " verifica modalità gestione dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi nella discarica in località " Genna Luas " adempimenti determinazione R.A.S. N. 186/IV del 02.03.2005. Rif. Autorizzazione R.A.S. n. 952/IV del 30/04/01 e successive modificazioni e integrazioni.) Dalla stessa si rileva " alcune inosservanze delle prescrizioni contenute nell'atto autorizzativo e comportamenti gestionali non corretti che possono indurre inquinamento del suolo circostante (presenza di rifiuti sull'argine e nella canaletta)";
- VISTA la nota n. 233/05 datata 17.08.05 della società Portovesme s.r.l. , pervenuta in data 18.08.05 e assunta al protocollo in data 19.08.05 con il n. 26832, avente per oggetto " Rif. Prot. N. 34040 del 12.08.05 USEC Provincia di Cagliari ";
- VISTA la nota n. 297 del 16.11.2005 con cui la società Portovesme s.r.l. ha chiesto il rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio della discarica in argomento;
- VISTA la determinazione n. 2490/II del 21.11.2005 con cui il termine di scadenza dell'autorizzazione regionale n. 189/IV datata 25.02.02 già rilasciata alla società Ambiente s.p.a. – S. Donato M. e in seguito volturata alla società Portovesme s.r.l. - Roma con provvedimento n. 1171/IV datato 22.05.2002, termine prorogato di 6 mesi con determinazione n. 709 del 21.4.2005, è differita sino al 31.12.2005, alle stesse condizioni e prescrizioni, nell'attesa dell'approvazione del "piano di adeguamento " della discarica per rifiuti non pericolosi così come



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Direzione generale dell'ambiente
Servizio atmosferico e del suolo, gestione rifiuti e bonifiche

DETERMINAZIONE N. 947/II
DEL 04.07.2006

previsto nel D.Lgs. n. 36/03, in corso di istruttoria da parte dell'Ufficio competente;

VISTA

la nota n. 262/05 datata 10.10.2005 pervenuta in data 07.11.2005 e assunta al protocollo in data 28.11.2005 con il n. 37688 con la quale la società Portovesme s.r.l. ha trasmesso copia della visura camerale e la nomina e accettazione del Responsabile Tecnico. Inoltre, con riferimento alla nota n. 22575/USEC datata 26/05/05 dell'Amministrazione Provinciale di Cagliari, ribadisce " la volontà già espressa dalla Portovesme s.r.l. di provvedere alla realizzazione del monitoraggio delle acque sotterranee a monte dell'impianto di discarica e comunichiamo che lo studio idrogeologico è stato affidato....", altresì precisa " che la quantificazione volumetrica del percolato prodotto nella fase di esercizio della discarica è sistematicamente registrata con cadenza mensile e che si è provveduto ad aggiornare in tal senso il piano di controllo e monitoraggio ". La stessa Società ha comunicato che " è in fase di esame da parte degli Enti preposti il protocollo di campionamento e monitoraggio sistematica delle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti conferiti all'impianto, idoneo ad accertare la conformità dei medesimi alle prescrizioni ..";

VISTA

la nota n. 53548/USEC datata 16.12.2005 della Provincia di Cagliari pervenuta in data 19.12.2005, con cui è stata trasmessa la relazione di ispezione n. 509 del 30.11.2005 relativa al sopralluogo effettuato dai tecnici provinciali presso l'impianto di discarica per rifiuti non pericolosi di proprietà della società Portovesme s.r.l. - Roma, sita in località " Genna Luas" in comune di Iglesias e Carbonia, al fine di verificare le prescrizioni indicate nell'autorizzazione n. 952/IV del 30.04.01 e s.m.i.. Dalla stessa relazione si evince che:

- non è stato realizzato il pozzo piezometrico a monte per monitoraggio delle acque sotterranee come previsto nell'allegato 2 art. 5.1 del D. Lgs. 36/03;
- non risultano funzionanti l'impianto di osmosi e il sistema di pesatura degli automezzi collocato presso l'ingresso della discarica;



- VISTA** la determinazione n. 2882 datata 19.12.2005 con cui il termine di scadenza dell'autorizzazione regionale n. 189/IV datata 25.02.02 già rilasciata alla società Ambiente s.p.a. – S. Donato M. e in seguito volturata alla società Portovesme s.r.l. - Roma con provvedimento n. 1171/IV datato 22.05.2002, è stato ulteriormente prorogato il termine di scadenza al 30.06.2006 alle stesse condizioni e prescrizioni, nell'attesa dell'approvazione del "piano di adeguamento" della discarica per rifiuti non pericolosi così come previsto nel D.Lgs. n. 36/03. Con lo stesso provvedimento si intimava alla Società Portovesme s.r.l. il ripristino dell'impianto di trattamento del percolato e il sistema di pesatura;
- VISTA** la nota n. 44/06 datata 17.02.2006 inviata dalla Società Portovesme s.r.l. in data 21.02.2006 e assunta al protocollo in data 27.02.2006 con il n. 6513 con la quale ha trasmesso le contro deduzioni al documento dell'Amministrazione Provinciale di Cagliari in relazione all'impianto di trattamento del percolato e alla pesa;
- VISTA** la nota n. 63/06 datata 17.03.2006 inviata dalla Società Portovesme s.r.l. in data 20.03.2006 e assunta al protocollo in data 21.03.2006 con il n. 9553 con la quale ha trasmesso le integrazioni relative allo studio geologico, idrogeologico e idrogeochimico dell'area di "Genna Luas – Funtana perda";
- VISTE** le risultanze emerse in sede di conferenza istruttoria convocata ai sensi dell'art. 14 della L. 241/90 e s.m.i. e svoltasi nei giorni 24 marzo 2006 e il 22 maggio 2006;
- VISTA** la nota n. 156/06 datata 26.06.2006 presentata dalla società Portovesme s.r.l. in data 28.06.2006 e assunta al protocollo in data 05.07.2006 con il n. 22437 con la quale sono state trasmesse le integrazioni documentali richieste nel corso della conferenza dei servizi del 22.05.2006;
- VISTA** la nota n. 18144 datata 05.06.2006 inviata dal comune di Iglesias in data 12.06.06 e assunta al protocollo in data 14.06.2006 con il n. 19747 con la quale comunica che la società Portoveme " adegui gli atti alle norme contenute nel



Direzione generale dell'ambiente
Servizio atmosferico e del suolo, gestione rifiuti e bonifiche

DETERMINAZIONE N. 947/II
DEL 04.07.2006

Capo III – art. 9 , del vigente Regolamento edilizio.....nonché dimostrare, con apposito documento la titolarità dell'immobile interessato all'intervento”;

VISTA nota n. 166/06 datata 29.06.2006 inviata dalla Società Portovesme s.r.l. in data 04.07.2006 e assunta al protocollo in data 06.07.2006 con il n. 22589 con la quale sono stati trasmessi i certificati di collaudo relativi alla realizzazione del 2° e 3° argine dell'impianto di discarica per rifiuti non pericolosi. Contestualmente è stata presentata l'istanza per il rilascio dell'autorizzazione alla gestione per una volumetria complessiva di 850.000 mc. del succitato impianto, inoltre è stata trasmessa la proposta di modifica, del nuovo sistema di realizzazione degli argini in terra rinforzata;

VISTA la formulazione della rete di sorveglianza ambientale che risulta costituita dai seguenti piezometri: Pz2, Pz3, Pz3a, Pz3b, Pz7a, Pz8, Pz9 ed il pozzo Morra;

PRESO ATTO che la società Portovesme s.r.l. – Roma ha comunicato:
- di essere iscritta alla C.C.I.A.A. di Roma con il n. 1038398;
- il Responsabile Tecnico dell'attività è l'Ing. Aldo Zucca;

VISTA la relazione istruttoria predisposta dall'Ufficio Gestione Rifiuti in data 04.07.2006;

CONSIDERATO che è stata eseguita la verifica dalla quale si è identificato il suddetto impianto, inquadrabile tra le discariche di rifiuti non pericolosi così come definite dall'art. 4 punto 1 lettera b) del D. Lgs n° 36/03;

CONSIDERATO che l'esito dell'ispezione non comporta in alcun modo una minore responsabilità per il gestore relativamente alle condizioni stabilite dall'autorizzazione;

ATTESO che la Regione Autonoma della Sardegna non ha ancora recepito il D. Lgs. n. 59 del 18 febbraio 2005, recante "Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento”;



Direzione generale dell'ambiente
Servizio atmosferico e del suolo, gestione rifiuti e bonifiche

DETERMINAZIONE N. 947/II
DEL 04.07.2006

Capo III – art. 9 , del vigente Regolamento edilizio.....nonché dimostrare, con apposito documento la titolarità dell'immobile interessato all'intervento";

VISTA nota n. 166/06 datata 29.06.2006 inviata dalla Società Portovesme s.r.l. in data 04.07.2006 e assunta al protocollo in data 06.07.2006 con il n. 22589 con la quale sono stati trasmessi i certificati di collaudo relativi alla realizzazione del 2° e 3° argine dell'impianto di discarica per rifiuti non pericolosi. Contestualmente è stata presentata l'istanza per il rilascio dell'autorizzazione alla gestione per una volumetria complessiva di 850.000 mc. del succitato impianto, inoltre è stata trasmessa la proposta di modifica, del nuovo sistema di realizzazione degli argini in terra rinforzata;

VISTA la formulazione della rete di sorveglianza ambientale che risulta costituita dai seguenti piezometri: Pz2, Pz3, Pz3a, Pz3b, Pz7a, Pz8, Pz9 ed il pozzo Morra;

PRESO ATTO che la società Portovesme s.r.l. – Roma ha comunicato:
- di essere iscritta alla C.C.I.A.A. di Roma con il n. 1038398;
- il Responsabile Tecnico dell'attività è l'Ing. Aldo Zucca;

VISTA la relazione istruttoria predisposta dall'Ufficio Gestione Rifiuti in data 04.07.2006;

CONSIDERATO che è stata eseguita la verifica dalla quale si è identificato il suddetto impianto, inquadrabile tra le discariche di rifiuti non pericolosi così come definite dall'art. 4 punto 1 lettera b) del D. Lgs n° 36/03;

CONSIDERATO che l'esito dell'ispezione non comporta in alcun modo una minore responsabilità per il gestore relativamente alle condizioni stabilite dall'autorizzazione;

ATTESO che la Regione Autonoma della Sardegna ha recepito con la L.R. 11 maggio 2006 n. 4 il D. Lgs. n. 59 del 18 febbraio 2005, recante "Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento" ;



Direzione generale dell'ambiente
Servizio atmosferico e del suolo, gestione rifiuti e bonifiche

DETERMINAZIONE N. 947/II
DEL 04.07.2006

ATTESO che con l'art. 22 comma 4) della L.R. 11 maggio 2006 n. 4 la Regione Autonoma della Sardegna ha delegato le Province al rilascio delle Autorizzazioni integrate Ambientali (A.I.A.);

ATTESO altresì che l'impianto in questione sarà oggetto di Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi del citato D. Lgs. n. 59/2005, da rilasciarsi da parte delle Province, non appena le stesse non avranno recepito le linee di indirizzo da emanarsi da parte della Regione ai sensi del succitato art. 22 della L.R. 11 maggio 2006, n.4;

CONSIDERATO che il comma 18 dell'art. 5 del D. Lgs. n. 59/2005 stabilisce che l'autorizzazione integrata ambientale deve essere rilasciata agli impianti esistenti entro il 30.10.2007;

RITENUTO conseguentemente di poter provvedere alla formalizzazione del relativo provvedimento per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di discarica per rifiuti speciali non pericolosi in località " Genna Luas " in comune di Carbonia e Iglesias della società Portovesme s.r.l. - Roma;

CONSIDERATO che il presente atto lascia impregiudicato l'adozione di ulteriori provvedimenti prescrittivi, in dipendenza di successive norme e regolamenti, anche regionali, più restrittivi che dovessero intervenire;

RITENUTO di far salve le eventuali autorizzazioni, prescrizioni e concessioni di competenza di altri enti;

PER QUANTO di competenza in materia di Gestione dei rifiuti;

DETERMINA

ART. 1 La società Portovesme s.r.l. - Roma , è autorizzata alla prosecuzione dell'esercizio dell'impianto di discarica per rifiuti non pericolosi così come riportato in allegato "A" in comune di Iglesias e Carbonia in località " Genna Luas ", ai sensi dell'art. 210 del D. Lgs. 152/06, così come definita ai sensi del punto 1 lett. b) dell'art. 4 del D. Lgs. 36/2003.



L'autorizzazione è limitata allo smaltimento dei rifiuti speciali riportati nell'allegato " 1" che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

ART. 2 Viene contestualmente approvato il piano di adeguamento presentato ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. 36/2003. Fanno parte integrante del suddetto piano di adeguamento i seguenti elaborati:

1. Piano di gestione operativa della discarica;
2. Piano di sorveglianza e controllo;
3. Piano di gestione post-operativa;
4. Piano di ripristino ambientale;
5. Piano finanziario.

ART. 3 L'autorizzazione di cui all'art. 1 deve intendersi valida per una capacità di smaltimento pari a mc. 850.000 di rifiuti speciali su una volumetria complessiva approvata di 1.400.000 mc. La stessa ha validità fino all'emanazione dell'autorizzazione di cui al D. Lgs n. 59/2005 e comunque non oltre il 30.10.2007 ed è vincolata al rispetto dell'art. 6 comma 19 della L.R. 24 aprile 2001, n. 6 ed inoltre al rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. l'accettazione all'impianto di discarica dovrà essere condizionata all'effettuazione della caratterizzazione chimico-analitica dei rifiuti, che dovranno essere allegati al registro di carico e scarico. La società Portovesme s.r.l. - Roma dovrà assicurare, (anche tramite convenzioni con altre società) la presenza di personale professionalmente abilitato, al fine di eseguire il campionamento sui rifiuti per la successiva immediata caratterizzazione;
2. La Società, dovrà provvedere con frequenza giornaliera, a condurre le determinazioni analitiche per il parametro Pb sulle scorie depositate all'interno dello stabilimento, relativamente alle varie tipologie di rifiuti prodotte. Inoltre, con frequenza settimanale dovrà eseguire le determinazioni analitiche previste dalla deliberazione del C.I. del 27.07.84 estese per quanto riguarda le prove di cessione a tutti i metalli indicati nella tabella 3 dell'allegato 5 del D. Lgs. 152/06 parte III. Per l'accettazione in discarica le prove di eluizione sui rifiuti, dovranno rispettare 10 volte i limiti previsti nella suddetta tabella; la verifica del rispetto di



tali limiti dovrà essere effettuata utilizzando esclusivamente il test di cessione con acqua satura di CO₂. Il conferimento in discarica dei materiali analizzati potrà avvenire solo dopo che tale controllo avrà verificato il rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente. Gli esiti dei controlli dovranno essere trasmessi con frequenza mensile all'Assessorato della difesa Ambiente, alla Provincia competente per territorio, al Comune di Carbonia e Iglesias e all'ARPAS tramite il PMP di Portoscuso;

3. a far data dal 01.01.2007 per il conferimento dei rifiuti nell'impianto di discarica controllata si dovranno rispettare le procedure e i limiti previsti all'art. 3 del DM Ambiente 3 agosto 2005 sull'ammissibilità dei rifiuti in discarica;

4. il conferimento dei rifiuti all'impianto di discarica, dovrà avvenire per mezzo di idonei veicoli dotati di cassoni ribaltabili, con tetti e sponde posteriori apribili; lo scarico degli stessi, dopo il sollevamento del cassone, avverrà dalla sponda posteriore, tramite dispositivi automatici meccanici di apertura e chiusura; il cassone dovrà essere a perfetta tenuta stagna e completamente chiuso;

5. all'interno dell'impianto di discarica dovrà essere garantita durante l'orario di lavoro giornaliero la presenza di un addetto al controllo che avrà il compito di provvedere:

- al ricevimento dei mezzi che conferiscono i rifiuti;
- alla verifica quali-quantitativa della rispondenza del rifiuto trasportato con quanto indicato sul documento interno di identificazione;
- all'invio del rifiuto alla zona di destinazione;
- alla verifica giornaliera del livello dei pozzi di raccolta del percolato;
- alla verifica della pulizia della zona dopo la discarica del mezzo;
- al controllo del lavaggio dei mezzi dopo ogni operazione di scarico;

6. l'accesso all'impianto di discarica è consentito solo in presenza del personale di sorveglianza;



7. i servizi ausiliari dell'impianto di gestione rifiuti (rete antincendio, illuminazione, rete viaria, impianto di trattamento ad osmosi inversa, pesa) dovranno essere tenuti sempre in perfetta efficienza;

8. la società Portovesme s.r.l. - Roma dovrà tenere sempre attivo il sistema di controllo e monitoraggio ambientale come di seguito riportato:

a. Monitoraggio acque sotterranee: con frequenza trimestrale dovrà procedersi alla determinazione analitica sui piezometri dei seguenti parametri: Ph, temperatura, conducibilità elettrica, TOC, ossidabilità Kubel, cloruri, solfati, azoto ammoniacale, nitroso e nitrico, IPA, Fe, Mn, Cr IV, As, Be, Cd, Cu totale, Hg, Pb, Sb, Se, Te, Tl, V, Co, Ni, Zn, Sn, Al e Ti;

b. Acque superficiali: con frequenza trimestrale dovrà procedersi alla determinazione analitica dei parametri riportati nell'allegato 5 Tabella 3 del D. Lgs. 152/06 (allegati alla parte terza);

c. Qualità dell'aria - rilevazione chimica: con frequenza mensile dovrà procedersi alla determinazione analitica delle polveri sedimentabili totali e il loro contenuto in traccianti (Cd, Pb, As, Zn);

d. Qualità dell'aria - rilevazione fisica: dovrà essere effettuata con centralina fissa meteorologica, situata all'interno del perimetro della discarica, con elaborazione registrata oraria e giornaliera. I parametri da monitorare saranno: precipitazioni, temperatura (min, max,), direzione e velocità del vento, evaporazione, umidità atmosferica;

e. i prelievi e le analisi devono essere effettuati da laboratori competenti, preferibilmente indipendenti, secondo le metodiche ufficiali.

f. tutti i risultati dovranno essere posti a disposizione degli Enti di controllo su supporto informatizzato, georeferenziati in un sistema GIS;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Direzione generale dell'ambiente
Servizio atmosferico e del suolo, gestione rifiuti e bonifiche

DETERMINAZIONE N. 947/II
DEL 04.07.2006

9. La società Portovesme s.r.l. - Roma dovrà provvedere secondo le frequenze riportate nella tabella 2 dell'allegato 2 al D. Lgs. n. 36/2003 alle verifiche e ai rilevamenti sulla morfologia della discarica;
10. Il controllo e la sorveglianza devono essere condotti da personale qualificato ed indipendente che non ha partecipato in alcun modo alle fasi di progettazione e alla gestione dell'opera. Il soggetto incaricato inoltre, dovrà garantire l'unicità della responsabilità nell'esecuzione del programma nel tempo, dimostrare adeguata esperienza nello specifico campo e disporre in maniera continuativa delle specifiche professionalità richieste dalla situazione impiantistica da controllare;
11. dovrà essere effettuata una corretta manutenzione dei piezometri garantendo il loro funzionamento normale, inoltre dovrà essere registrata la misura della quota dell'acqua libera in ciascun piezometro;
12. al fine di evitare la produzioni e la diffusione di polveri all'interno del bacino di discarica e nelle aree circostanti, dovrà provvedersi a mettere in essere tutti i presidi necessari;
13. presso l'impianto di discarica per rifiuti non pericolosi dovrà essere tenuto a cura della società autorizzata un registro di carico e scarico nei modi e nei termini previsti all'art. 190 del Decreto Legislativo n° 152 del 3/04/2006;
14. la Società autorizzata é tenuta, entro il 30 Aprile di ogni anno a comunicare agli Enti competenti i dati riferiti ai rifiuti trattati nell'anno solare precedente così come previsto dalla Legge n. 70/94 e dall'art. 189 del D.Lgs. 152/06;
15. il gestore dell'impianto di discarica controllata annualmente dovrà produrre una relazione in merito ai tipi ed ai quantitativi di rifiuti smaltiti, ai risultati del programma di sorveglianza ai controlli effettuati relativi alla fase operativa, la stessa dovrà essere trasmessa all'Assessorato della Difesa dell'Ambiente, all'Ente di controllo, all'ARPAS, al PMP e al comune di Iglesias e Carbonia. La relazione deve contenere i seguenti elementi:
- quantità e tipologia dei rifiuti smaltiti e loro andamento stagionale;



- volume occupato e capacità residua nominale della discarica;
- i risultati dei controlli effettuati sui rifiuti conferiti ai fini della loro ammissibilità in discarica, nonché sulle matrici ambientali;

16. il gestore della discarica è tenuto ad ottemperare all'obbligo di cui all'art. 3 commi 24 e seguenti della legge 28 dicembre 1995, n. 549;

17. al fine di agevolare i controlli da parte degli Enti competenti, la società Portovesme s.r.l. - Roma dovrà consegnare agli stessi, campioni - rifiuto già stoccati, oltre al campione dovrà essere disponibile dello stesso la seguente documentazione:

- a. analisi di omologazione;
- b. tre più recenti certificati di controllo effettuati;
- c. copia del MUD ultima denuncia e/o scheda descrittiva;

18. ai fini dell'attivazione delle procedure ai termini dell'art. 12 comma 3 del D. Lgs. 36/03 la società Portovesme s.r.l. - Roma dovrà comunicare all'Amministrazione Regionale e all'Ente di controllo l'esaurimento delle volumetrie autorizzate con il provvedimento regionale n. 75 datato 02.02.98;

19. la società Portovesme s.r.l. - Roma prima dell'inizio delle operazioni di realizzazione del capping, dovrà procedere alla verifiche sia sulla produzione del percolato che sull'assestamento dei rifiuti, inoltre dovrà comunicare alla regione, all'ARPAS e alla provincia il termine finale di ultimazione dei lavori succitati, che non può in ogni caso essere superiore a quattro anni dalla data di comunicazione dell'esaurimento delle volumetrie autorizzate;

20. la copertura superficiale finale succitata dovrà garantire l'isolamento della discarica anche tenendo conto degli assestamenti, per cui non deve essere direttamente collegata al sistema barriera di confinamento;

21. la copertura superficiale finale della discarica nella fase di post - esercizio dovrà essere preceduta da una copertura provvisoria, finalizzata ad isolare la massa di rifiuti in corso di assestamento. Detta copertura deve essere oggetto di continua manutenzione al fine di consentire il regolare deflusso delle acque superficiali e di minimizzare l'infiltrazione nel corpo della discarica. Inoltre si potrà procedere alla messa in opera degli strati successivi allo strato impermeabilizzante (materassino bentonitico) sulla parte sommitale solo dopo



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Direzione generale dell'ambiente
Servizio atmosferico e del suolo, gestione rifiuti e bonifiche

DETERMINAZIONE N. 947/II
DEL 04.07.2006

che l'Ente di gestione, avrà verificato, mediante l'utilizzo di sistemi adeguati, che sono cessati i fenomeni di assestamento dei rifiuti e la produzione di percolato. A conclusione delle procedure succitate la società Portovesme s.r.l. - Roma potrà procedere nella prosecuzione nella procedura di ripristino ambientale con la messa in opera dello superficiale di copertura dello spessore di 1m.;

22. il soggetto autorizzato è tenuto a comunicare tempestivamente all'Amministrazione Regionale ogni variazione del nominativo del Tecnico Responsabile, delle attrezzature e dei dati amministrativi trasmessi ai fini della presente autorizzazione;

23. la società Portoverne s.r.l. entro trenta giorni dalla presente determinazione dovrà ottemperare a quanto richiesto dal comune di Iglesias con nota n. 18144 datata 05.06.2006;

24. per quanto altro non esplicitamente previsto fra le prescrizioni su esposte la Società autorizzata dovrà osservare il rispetto delle vigenti normative in modo particolare gli art. 6 e 7 del D. Lgs. 36/2003, il D.M.A. 8 agosto 2005, e il D.Lgs. 152/06.

ART. 4 Si prende atto del progetto inerente il " nuovo sistema di realizzazione degli argini in terra rinforzata " .La succitata modifica può essere inquadrata come modifica non sostanziale del progetto approvato con provvedimento regionale D.A.D.A. n. 75 datato 02.02.98.

ART. 5 L'Assessorato della Difesa Ambiente con successivo provvedimento provvederà al rilascio dell'autorizzazione alla chiusura dell'impianto di scarica di rifiuti non pericolosi, non appena la Società autorizzata avrà provveduto ad avviare le procedure di cui all'art. 12 del D. Lgs. 36/03.

ART. 6 E' fatto obbligo al suddetta Società, di acquisire gli eventuali altri pareri e autorizzazioni che si rendessero necessari per l'esercizio dell'attività di gestione dei rifiuti. Sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni di competenza di altri Enti ed organismi nonché le altre disposizioni e direttive vigenti in materia.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Direzione generale dell'ambiente
Servizio atmosferico e del suolo, gestione rifiuti e bonifiche

DETERMINAZIONE N. 947/II
DEL 04.07.2006

- ART. 7 La garanzia di post-esercizio, in deroga a quanto riportato nella deliberazione citata in premessa, in considerazione della posizione assunta dalle compagnie assicurative, che al momento non sottoscrivono polizze per piani quinquennali rinnovabili fino alla copertura dei 30 anni, è stata prestata per un quinquennio, fermo restando che detta polizza dovrà essere rinnovata un anno prima della scadenza fino alla concorrenza dei 30 anni.
- ART. 8 La presente autorizzazione è soggetta a modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata nei casi di accertate violazioni delle normative vigenti o delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
- ART. 9 Il controllo dell'adempimento da parte della Società autorizzata delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento è demandato, ai sensi dell'art. 197 del D. Lgs. 3 aprile 2006 all'Amministrazione Provinciale competente per territorio, all'ARPAS tramite il Presidio Multizonale di prevenzione competente per territorio.

Il presente provvedimento sarà pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna.

Il Direttore del Servizio

Roberto Pisu

Responsabile del Settore r. s.
Michele Marras



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Direzione generale dell'ambiente
Servizio atmosferico e del suolo, gestione rifiuti e bonifiche

Allegato alla determinazione n. 947 /II del 4.07.2006

ALLEGATO "A"

UBICAZIONE DELLA DISCARICA

Comune di Iglesias - Carbonia: località " Genna Luas " ;
Superficie complessiva circa 546.113 mq



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Direzione generale dell'ambiente

Servizio atmosferico e del suolo, gestione rifiuti e bonifiche

Allegato alla determinazione n. 947 /II del 4.07.2006

ALLEGATO 1

Elenco dei rifiuti

CER	Descrizione
100401*	Scorie della produzione primaria e secondaria
100501	Scorie della produzione primaria e secondaria
110202*	Rifiuti da processi idrometallurgici dello zinco (compresi Jarosite, goethite)